



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile e  
medaglia d'argento al valor militare

## **Comune di Alfonsine**

### **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED USO DEI LOCALI DELLA CAMERA MORTUARIA DEL COMUNE DI ALFONSINE**

Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2020

## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED USO DEI LOCALI DELLA CAMERA MORTUARIA DEL COMUNE DI ALFONSINE

### **Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso dei locali della camera Mortuaria del Comune di Alfonsine sita nell'area dell'ex presidio ospedaliero in Via Reale 57.

Le disposizioni del presente regolamento mirano a garantire, nella fase di transizione prima della sepoltura, il rispetto, l'accoglienza, l'intimità delle persone decedute e dei loro cari.

Il presente regolamento, a salvaguardia della dignità della morte, costituisce l'insieme delle regole cui gli operatori che accedono alla camera mortuaria dovranno attenersi.

### **Art. 2 – LOCALI E DESTINAZIONE D'USO**

La camera mortuaria è il luogo dove sostano, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie alla sepoltura, le salme delle persone decedute.

La camera mortuaria è luogo deputato alla osservazione, preparazione ed esposizione delle salme in attesa di sepoltura.

### **Art. 3 – UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA**

Possono accedere alla camera mortuaria:

- le salme dei defunti residenti in vita nel Comune di Alfonsine;
- le salme di persone decedute nel comune di Alfonsine;
- le salme di persone che ovunque residenti in vita, verranno tumulate nel cimitero comunale.

Possono inoltre accedere alla camera mortuaria di Alfonsine, previa verifica della disponibilità, le salme di persone residenti in vita in altri comuni che non verranno tumulate nel cimitero di Alfonsine. Nel caso, è data inderogabilmente priorità alle salme di persone individuate al precedente comma.

Nel caso si verificano decessi, di più persone, ravvicinati nel tempo l'ordine di precedenza per l'ospitalità nella camera mortuaria è basato sul criterio cronologico, desunto dall'atto di morte.

### **Art. 4 – GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA**

La gestione della camera mortuaria compete al Comune di Alfonsine che ne cura, anche tramite l'affidamento a terzi, l'utilizzo, la custodia, **la tenuta dei registri di camera mortuaria ed ogni altro adempimento amministrativo inerente la gestione di camere mortuaria**, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, la pulizia, la sanificazione, la disinfezione e l'igienizzazione dei locali, la pulizia dell'area esterna compreso lo sfalcio dell'erba e la pulizia del gazebo.

Il Comune di Alfonsine garantisce un punto di accesso per il ritiro e la riconsegna delle chiavi e dei dispositivi per l'attivazione e la disattivazione dell'allarme da parte delle imprese di onoranze funebri incaricate dai famigliari della persona deceduta.

Le imprese funebri accedono alla camera mortuaria per le operazioni di ricomposizione e preparazione della salma al seppellimento, previa compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta finalizzata alla registrazione degli accessi ed all'accettazione delle condizioni di utilizzo della struttura.

Compete al Comune di Alfonsine il pagamento delle utenze.

Durante il periodo di osservazione nell'ambiente che ospita la persona deceduta deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale.

Dopo la partenza del feretro l'ambiente, ove la salma è stata ospitata, deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

#### **ART. 5 – ACCESSIBILITA' ALLA CAMERA MORTUARIA**

La camera mortuaria rappresenta un luogo di transizione per la persona deceduta alla quale i famigliari ed i conoscenti possono recarsi a far visita, usando la massima discrezione e rispetto.

L'uso della camera mortuaria è aconfessionale, esente da qualsiasi imposta o tassa e gratuito.

L'accessibilità della camera mortuaria per l'accoglimento delle salme è garantita 24 ore su 24, fatta salva la disponibilità degli spazi.

La camera mortuaria rispetta il seguente orario di apertura per le visite: dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 19.00.

L'accesso alla camera mortuaria è consentito ai famigliari, parenti, conoscenti delle persone decedute, al personale dipendente delle imprese funebri per l'espletamento delle pratiche relative al servizio funebre, all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad altri soggetti autorizzati dal Comune.

Non è ammessa la frequenza della camera mortuaria e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate ed in ogni caso per motivi che non siano visita al defunto o di servizio e per il tempo strettamente necessario.

Al personale delle imprese funebri è consentito l'accesso ai locali della camera mortuaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche loro demandate dai parenti del defunto. Al termine delle operazioni, i locali devono essere richiusi a chiave e le chiavi ed i dispositivi per l'attivazione e la disattivazione dell'allarme riconsegnati all'incaricato.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE FUNEBRI**

E' a carico delle imprese funebri, incaricate dai familiari del defunto, ogni adempimento relativo al trasporto, ai riscontri diagnostici, ai periodi e modalità di osservazione così come previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.R n.285/1990 relativamente ai periodi di osservazione e sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, oltre che ogni adempimento tecnico amministrativo di legge.

Sono altresì a carico delle imprese funebri utilizzatrici:

- l'apertura e chiusura della camera mortuaria in occasione delle visite, nel rispetto degli orari di cui al precedente art.5;
- l'apertura e chiusura del cancello e della porta di accesso, durante l'orario di visita;
- il corretto e diligente utilizzo dei locali e la tenuta di un'elevata condizione di decoro dei locali durante l'apertura, comprese le parti comuni (corridoi e servizi igienici), e la civile compresenza con altre imprese, nei casi di contestuale utilizzo dei locali;
- lo smaltimento, in base alla normativa vigente, dei rifiuti prodotti nei locali della camera mortuaria.

Alla riconsegna dei locali, qualora l'incaricato rilevi dei danni ai locali, provvede all'immediata segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

A tale proposito le imprese funebri utilizzatrici sono costituite custodi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i beni concessi in uso (locali e finiture, impianti, accessori) e sono responsabili per i danni diretti ed indiretti a persone e cose, procurati in qualsiasi modo, derivanti dall'uso dell'immobile e dall'effettuazione dell'attività ivi esercitata, con esonero espresso del Comune di Alfonsine da detta responsabilità.

#### **ART. 7 – DANNI, GUASTI E ROTTURE**

Ogni danno causato dall'impresa funebre che ha in uso i locali verrà ad essa addebitato. Nel caso di contestuale utilizzo da parte di più imprese funebri, ed in assenza di esatto riscontro di responsabilità, l'addebito sarà disposto in parti uguali agli utilizzatori.

E' onere delle imprese funebri inoltrare segnalazione per iscritto, tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale, relativamente ad ogni guasto o rottura rilevato alla presa in carico dei locali.

#### **ART. 8 – INFORMAZIONI AI FAMILIARI**

E' fatto divieto agli operatori di pubblicizzare o promuovere ditte che gestiscono servizi funerari (onoranze funebri, trasporto funebre, fioristi, ecc.), la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto.

I soggetti di cui al comma che precede, sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice di comportamento comunale e nazionale.

#### **ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO DEI VISITATORI E DELLE ONORANZE FUNEBRI**

Chiunque acceda alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente ed alle circostanze.

Al fine di evitare discrezionalità e per uniformità di comportamenti, è consentito, apporre un cartello, da applicare all'esterno della camera ardente, riportante il nominativo della persona deceduta, la data, l'orario di svolgimento del servizio e il nominativo della impresa funebre.

Le auto funebri ed il personale delle imprese funebri autorizzate possono posizionarsi davanti alla camera mortuaria al massimo un'ora prima della partenza del feretro.

Le imprese funebri al termine delle operazioni prestate nei locali della camera mortuaria, sono tenute a lasciare gli ambienti in condizioni idonee al successivo utilizzo.

Comportamenti professionalmente non corretti tenuti dalle imprese che accedono alla camera mortuaria in violazione della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004 art. 13 comma 5 e s.m.i., quali l'accaparramento di servizi di onoranze funebri in modo molesto ed inopportuno, con mezzi che adombrino sospetto di accordo o corruzione, saranno contestati all'impresa, fatta salva ogni altra iniziativa giudiziale che si dovesse rendere necessaria. Comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento verranno segnalati all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 10 NORME FINALI E DI RINVIO**

Le ditte che richiedono di accedere alla camera mortuaria si impegnano ad accettare e osservare il presente regolamento.

Per quanto non previsto e regolamentato si fa espresso rinvio al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ed alla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004 e s.m.i.

Il regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 63 del vigente statuto comunale, il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.